

BStGer SK.2015.24 vom 30. Januar 2017

Bundesstrafgericht, 2017-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2015.24

FR: TPF SK.2015.24 du 30 janvier 2017

IT: TPF SK.2015.24 del 30 gennaio 2017

Regeste

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP), istigazione a falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP), corruzione attiva ripetuta (art. 322ter CP); truffa (art. 146 cpv. 1. CP).

Erwägungen

E. 1

Competenza La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravedendo motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305bis n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP).

E. 1.3

dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013. 6. A. è condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di fr. 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.

II. L'azione civile di B. SpA è rinviata al foro civile.

- 65 - III.

1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--. 2. Le pretese di A. vengono accolte limitatamente a fr. 335'894.20 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, a fr. 8'325.50 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale nonché a fr. 21'400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale. 3. La richiesta di indennizzo di B. SpA è respinta. 4. La richiesta di indennizzo di E. N.A. è respinta.

IV. L'oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca sono dissequestrati.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

- 66 - Il testo integrale della sentenza viene notificato a: ■ Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold ■ Avv. Daniele Timbal, difensore di A. (imputato) ■ Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di B. SpA (accusatrice privata) ■ Avv. Lucien Valloni, patrocinatore di E. N.A. (accusatrice privata) Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 20 luglio 2017

E. 2

Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale

E. 2.1

Per quanto attiene all'avv. RRR., avvocato germanofono del foro di Berna, pure presente durante i pubblici dibattimenti, egli ha versato agli atti una nota d'onorario (cl. 482 p. 925.1780 e segg.), la quale, benché non contemplata dall'istanza di A. (cl. 482 p. 925.1753 e segg.), ha nondimeno ritenuto l'attenzione di questo Collegio. Sulla scorta del criterio dell'adeguatezza della difesa, criterio che concorre nella decisione di riconoscere o meno il diritto al risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, questa Corte ha ritenuto che non fosse necessario per A., onde assicurarsi una difesa adeguata nel caso concreto, far capo anche ad un avvocato svizzero germanofono stante già la presenza, nel presente procedimento condotto in italiano quale lingua della procedura, di un avvocato svizzero italofono nella persona dell'avv. Daniele Timbal. Questo Collegio si è invero chiesto se, alla luce delle richieste avanzate da A. in punto alla nota d'onorario dell'avv. RRR., non fosse necessario, viste le incisive implicazioni transfrontaliere, un doppio patrocinio nella persona dell'avv. RRR., quesito che non ha trovato una risposta affermativa, trattandosi nel suo caso di un avvocato svizzero, al pari dell'avv. Timbal, governante, quest'ultimo, la lingua della procedura. Per queste ragioni, la Corte non ha ritenuto la nota d'onorario dell'avv. RRR.

E. 2.2

Per quanto riguarda le pretese a titolo di patrocinio di A., di cui alle note d'onorario dell'avv. Timbal del 31 gennaio 2014 e del 28 novembre 2016, il Collegio giudicante ha ritenuto quanto segue. La Corte si è innanzitutto chinata sulla necessità, per A., di far capo, congiuntamente all'avv. Timbal, del quale è collega di studio legale, al patrocinio dell'avv. SSS., presente anch'ella durante i pubblici dibattimenti. Alla luce della relativa ampiezza del procedimento in essere, questo Collegio ha, in via di principio, riconosciuto

l'opportunità per A., e segnatamente per il suo difensore avv. Timbal, di far capo ad un ausilio nella persona della sua collega di studio in determinate fasi procedurali, ritenuto ad ogni buon conto che tale riconoscimento non porta sulla necessità di un doppio patrocinio da parte di un ulteriore legale svizzero e considerato che l'ausilio deve sempre poter essere contenuto per rimanere "adeguato" ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

- 61 - In tale ottica, la Corte ha rilevato come l'apporto dell'avv. SSS. non sia stato meglio dettagliato nelle note d'onorario in parola, limitandosi esse alla seguente descrizione. Per quanto riguarda la nota del 31 gennaio 2014: "preparazione processo dall'emanazione dell'atto d'accusa: almeno 70 ore avv. Timbal, almeno 40 ore avv. SSS."; "assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienze e arringa: almeno 20 ore". Per ciò che attiene la nota del 28 novembre 2016: "preparazione processo dall'emanazione dell'atto d'accusa all'inizio del dibattimento: almeno 200 ore avv. Timbal, almeno 100 ore avv. SSS."; "assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienza e arringa: almeno

E. 2.3

Viene pertanto riconosciuta un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell'ordine di fr. 335'894.20 (fr. 69'354.-- + fr. 249'040.20 + fr. 17'500.--).

3. A. postula il riconoscimento di un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, in ragione di complessivi fr. 8'325.50. La Corte riconosce la necessità per A. di partecipare agli atti procedurali nell'ambito del procedimento elvetico così come l'adeguatezza delle poste indicate, per complessivi fr. 8'325.50.

4. A. postula il riconoscimento di una riparazione del torto morale subito per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente a titolo di privazione della libertà ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, in ragione di complessivi fr. 87'600.--. La Corte ritiene che il torto morale subito da A. in ragione della durata della carcerazione preventiva, che eccede di 107 giorni la pena pronunciata dalla Corte, debba essere riparato ai sensi dell'art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare l'entità dell'indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto dalla dottrina per l'indennizzo del torto morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, vista la corta-media durata della detenzione, ci si debba orientare verso un'indennità giornaliera di, in linea di massima, fr. 160.--. A mente della Corte, l'indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei diritti personali dell'imputato deve nondimeno essere adeguatamente aumentata nel senso proposto dalla difesa, tenuto conto del fatto che, in seguito alla presente procedura elvetica, A. ha subito un'esposizione

- 63 - mediatica (cfr. anche rubrica 17 degli atti di causa), e che essa si è protratta nel tempo, ritenendo al riguardo la Corte pure la durata del procedimento. Tenuto conto di tutti questi fattori, la Corte riconosce ad A. una riparazione del torto morale di fr. 21'400.--, con interessi del 5% a partire dal 30 marzo 2008, vale a dire dal primo giorno di carcerazione eccedente la pena irrogata.

5. Riassumendo, la Corte riconosce ad A. complessivamente: fr. 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; fr. 8'325.50 a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché fr. 21'400.-- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente Collegio nel dispositivo sub III.2, il quale deve essere emendato nel senso di includere anche l'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.

6. L'accusatrice B. SpA chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali. La richiesta dell'accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d'accusa (di cui all'atto d'accusa del 27 maggio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata. 7. L'accusatrice privata E. N.A. chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--, e ciò sulla scorta dell'art. 433 CPP. La richiesta dell'accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d'accusa (di cui all'atto d'accusa del 5 settembre 2013) per cui si è costituita accusatrice privata, né essendo essa interessata, quale accusatrice privata, dal complesso fattuale – istigazione a falsità in documenti – per cui A. è stato dichiarato autore colpevole e in relazione al quale egli ha dovuto parzialmente rifondere le spese (v. supra, consid. IX.2).

- 64 - La Corte pronuncia:

I.

1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d'accusa 1.1 (A, B e C) dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d'accusa 1.1.1 - 1.1.501 nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell'azione penale. 3. A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 4. A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d'accusa

E. 5

Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010,

consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).

E. 6

Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).

E. 6.1

A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. nega di aver funto da prestanome di A. per quanto riguarda il conto HH. Ltd. presso la banca L. (cl. 294 p. 13.18.57). J. ha nondimeno ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso quale avente diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d'accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d'accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest'ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest'ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo' di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell'istigazione all'istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente istigatore. Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.3.

- 47 - 7. Al capo d'accusa 1.2.4 è rimproverato ad A. di avere, il 26 maggio 2003, a Lugano, intenzionalmente determinato K. a dichiararsi, come in effetti ha fatto, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, contrariamente alla verità, beneficiaria economica dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 20 a lei intestato presso la banca M. (ora banca JJ.

SA), Lugano, sottoscrivendo il relativo formulario A.

E. 7

Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l'autore del crimine

- 23 - a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d'uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l'aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, l'Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l'autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2). Ciò posto, è d'uopo rilevare che le considerazioni espresse dall'Alta Corte per l'aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un'organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l'autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

E. 7.1

A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). K. si è avvalsa della facoltà di non rispondere (cl. 263 p. 12.96.1 e segg.). Non risultano agli atti condanne penali a carico della stessa a titolo di falsità in documenti e in relazione con il formulario A del conto n. 20. Dal fatto che A. – come il di lui fratello G., marito di K. – abbia ottenuto una procura sul conto, e sulla cassetta di sicurezza ad esso collegata, non è però ancora lecito desumere che, a fronte della presunta falsità in documenti commessa da K., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro l'istigazione di A. nei confronti della cognata. L'istigazione presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigata di commettere il reato, relazione che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che A. abbia accompagnato fratello e cognata all'apertura della relazione n. 20 da parte di quest'ultima. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento di A. e la decisione di K. di sottoscrivere il formulario A indicando se stessa quale avente diritto economico. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di K. che avrebbe esercitato A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.4. 8. Al capo d'accusa 1.2.5 è rimproverato ad A. di avere, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo

d'inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 16 a questi intestato presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all'estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie II. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.

- 48 -

E. 8

Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover esaminare anzitutto la ricorrenza o meno dell'aggravante generica e poi di quella della banda, e ciò nell'ottica di valutare se si sarebbe in presenza dell'estinzione dell'azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di 7 anni. Per esaminare la questione dell'aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (di cui ai capi d'accusa 1.1.190 a 1.1.501 compresi), chiedendosi se, anche qualora l'impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.

E. 8.1

A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale (cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. ha ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso e la moglie II. quali aventi diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d'accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d'accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest'ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest'ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz'altro la relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo' di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell'istigazione all'istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è di per sé automaticamente ancora istigatore. Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il capo d'accusa 1.2.5. V. Corruzione attiva 1. Al capo d'accusa 1.3, A. è accusato di corruzione

attiva giusta l'art. 322ter CP, per avere, in più occasioni, intenzionalmente offerto, promesso e comunque procurato un indebito vantaggio ad un funzionario, per indurlo a commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi

- 49 - suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, e meglio per avere:

nel periodo al più tardi dal 27 maggio 2000 al 30 aprile 2003 in Svizzera, a Coira e a Lugano e/o in altri luoghi non meglio determinabili in Svizzera, offerto, promesso e comunque corrisposto a N., funzionario di banca L., precisamente procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, l'equivalente, al tasso di cambio medio in vigore, di almeno fr. 985'467.-- in contanti, per effettuare segnatamente prelievi e versamenti nonché bonifici da e su conti presso la banca L., Coira, di denaro di origine criminale, ciò in contrasto con le direttive interne di banca L. e comunque anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all'obbligo di comunicazione di sospetto di riciclaggio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio - MROS, ovvero altresì per prestarsi ad atti di rilevanza penale configuranti falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave. 2. Si rende colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri ai sensi dell'art. 322ter CP chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento. La pena comminata per questo reato è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. 3. Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3 CP). La nozione penale di funzionari comprende sia i funzionari sotto il profilo istituzionale sia le persone che assumono tale veste sotto il profilo funzionale. I primi sono i funzionari ai sensi del diritto pubblico e gli impiegati nel servizio pubblico. Per i secondi, non è importante sapere in quale forma giuridica essi svolgano la loro attività per l'ente pubblico. Il rapporto può essere di diritto pubblico o di diritto privato. Determinante è piuttosto la natura della funzione esercitata. Se questa consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l'attività è ufficiale e le persone che la svolgono sono dei funzionari ai sensi del diritto penale (DTF 135 IV 198 consid. 3.3; DTF 141 IV 329 consid. 1.3; v. pure sentenza del Tribunale federale 6B_885/2014 del 3 agosto 2015, consid. 9) 4. Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di analizzare la questione e di stabilire che il funzionario in questione di banca L., N., non era un funzionario ai sensi dell'art. 322ter CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32 del

- 50 - 4 febbraio 2014, consid. 9). Il Tribunale federale ha confermato l'analisi del TPF (sentenza del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 2.2). 5. N. non può pertanto essere considerato un pubblico ufficiale svizzero ai sensi dell'art. 322ter CP. Viene dunque a mancare uno degli elementi costitutivi del reato, motivo per il quale l'imputato deve essere prosciolto dalla relativa accusa, senza che vi sia necessità di approfondire l'esistenza degli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. VI. Sulla pena 1. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d'accusa

E. 9

Aggravante generica

E. 9.1

La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante

- 24 - generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014, consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. PETER POPP/ANNE BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; KURT SEELMANN/CHRISTOPHER GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., Basilea 2016, pag. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., Berna 2016, pag. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. SIBYLLE HOFER/STEPHANE HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze

- 25 - personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali

relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo’ d’esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit Commentaire, 2a ediz., Bâle 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell’art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l’entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt’altro che apodittici (“könnte sich [...] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell’Alta Corte. Quest’ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che – nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia – aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo della formularistica, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

E. 9.2

Nel caso concreto, questo Collegio ha proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza dell’Alta Corte ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014. Questo Collegio è giunto alla conclusione che il caso di specie presenta sì analogie ma anche importanti differenze con l’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, sviluppando nel seguente modo la propria disamina.

- 26 -

E. 9.2.1

Per quanto attiene alle analogie riscontrate nel presente caso con la fattispecie di cui alla pronuncia 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, la Corte ha rilevato come le condotte rimproverate ad A. si siano estese sull’arco di poco più di due anni (dal febbraio 2002 all’aprile 2004), denotando una molteplicità di condotte vanificatorie rimproverate all’imputato che, d’acchito, potrebbero far concludere per un’attività delittuosa intensa ai sensi della testé citata giurisprudenza. In effetti, gli atti vanificatori rimproverati ad A., portanti su importi milionari, sono complessivamente 312 e interessano, a fasi alterne, come si evince dall’atto d’accusa, 65 giorni nel 2002, 64 giorni nel 2003 e 13 giorni nel 2004. Il Collegio ha al riguardo rilevato come il magistrato requirente, nell’individualizzare le

singole condotte, non distingue pur tuttavia fra giornate di presenza fisica dell'imputato in loco, specie a Coira, a Lugano e a Vaduz, o comunque dell'agire del medesimo, ma si fonda anche sui giorni di valuta per contestualizzare i rimproveri mossi ad A. a titolo di riciclaggio di denaro con l'aggravante generica. È ora notorio che il giorno di valuta, rispettivamente la data di valuta, comunemente denominata "valuta", rappresenta nelle operazioni di carattere bancario la data d'allibramento della transazione stessa, vale a dire di accredito o di addebito sul conto. Essa non costituisce ancora la prova che, il giorno della valuta, l'avente diritto di firma sulla relazione bancaria abbia disposto sulla stessa, ordinando per esempio un bonifico bancario, transazione che può peraltro occorrere anche automaticamente, ad esempio in presenza di un ordine permanente. Neppure è in grado, il giorno di valuta, di lasciar concludere in modo automatico quanto alla presenza, nei locali dell'istituto di credito, del disponente, la portata della valuta essendo quella di indicare il momento in cui una determinata operazione viene allibrata e non di dare contezza della presenza in loco, o comunque dell'agire, degli aventi diritto di disposizione su conti bancari. Al riguardo, ragguagli maggiormente affidabili in punto all'intensità temporale dell'interesse rivolto dall'imputato all'operatività bancaria possono essere estrapolati dai rapporti di visita di cui alle principali relazioni bancarie elencate nell'atto di accusa, da pag. 17 e segg., specie sui conti, ed eventuali correlate cassette di sicurezza, sui quali l'imputato avrebbe operato, e di cui ai capi d'accusa § 1.1.190 e segg., e meglio sulle seguenti relazioni bancarie. * Presso la banca L., Coira: - n. 1 (Q. AG): nessun rapporto di visita successivo al febbraio 2002 (cfr. cl. 38, p. 7.3.51 segg.); - n. 10 (FF. SA): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/4 (cl. 41, 42) e 7/55 (cl. 66); - n. 11 (GG.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/13 (cl. 48) e 7/62 (cl. 73); - 12 (HH. Ltd.): formulario contatti non recante iscrizioni di visite (cl. 48, p. 7.14.7);

- 27 - - n. 2 (R.Ltd.): formulario contatti recante iscrizioni relative al 2001, periodo non rilevante in caso (cl. 49, p. 7.16.34); - n. 13, con cassetta di sicurezza n. 36: formulario contatti recante iscrizioni relative al 1999-2001, periodo non rilevante in caso (cl. 51, p. 7.17.282); vi è un accesso alla cassetta di sicurezza n. 36 (06.05.2002) (cl. 51, p. 7.17.568); - n. 14: rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/18 (cl. 52) e 7/60 (cl. 71); consegne di documenti bancari il 07.02, 16.05.2002, 24.10.2003 (cl. 71, p. 7.60.351); - n. 15, con cassetta di sicurezza n. 37: visite il 31.03, 27.08.2003, 21.01.2004 (cl. 53, p. 7.19.146); accessi alla cassetta di sicurezza n. 37 il 16.05.2002, 30.01, 31.03, 27.08, 19.12.2003 (cl. 53, p. 7.19.278); - n. 16 (J.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/22 (cl. 57) e 7/65 (cl. 73); * Presso la banca JJ., Lugano: - n. 17 (KK.): rapporti di visite da parte del procuratore (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 23.07, 20.08, 05.12; nel 2003: 31.01, 16.04, 24.09) (cl. 79, p. 7.152.12 segg.); - n. 18 (A.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 16.04, 26.04) (cl. 80, p. 7.153.23 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 08.02, 13.03, 05.04, 16.04, 19.04 (cl. 80, p. 7.153.126, 154, 159 segg.); - n. 19 (G.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 26.04, 06.05, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 15.04, 26.05, 24.09) (cl. 81, p. 7.154.21 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 26.04, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 04.03, 16.04, 26.05, 10.06, 05.08, 19.08, 05.11, 19.12; nel 2004: 20.01, 06.02, 24.03) (cl. 81, p. 7.154.156 segg.); - n. 20 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/155; accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2003: 10.06, 18.06, 19.08, 04.09, 24.09, 04.12, 19.12) (cl. 82, p. 7.155.16, 40 segg.); - n. 21 (I.): rapporti di visite del procuratore amministrativo (nel 2002: 13.03, 05.04, 06.05, 23.07, 20.08) (cl. 82, p.

7.157.19); - n. 22 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39, n. 40: rapporto di visita del procuratore (nel 2003: 16.04) (cl. 82, p. 7.158.15); accessi alla cassetta di sicurezza (n. 39: nel 2003: 16.04; n. 40: nel 2002: 06.05, 23.07; nel 2003: 31.01) (cl. 82, p. 7.158.47 segg., 53 segg.); * Presso la banca MM. AG, FL-Vaduz: - n. 23 (HH. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/713 (cl. 145); - n. 24 (NN. Corp.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/714 (cl. 146); - n. 25 (OO. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/715 (cl. 146); - n. 26 (PP.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/718 (cl. 148); - n. 27 (QQ.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.725.5); - n. 28 (RR. LLC): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/727 (cl. 150); * Presso la banca SS., Vaduz:

- 28 - - conto intestato a TT.: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/716 (cl. 147); * Presso la banca AAA., Vaduz: - n. 29 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144); - n. 30 (CCC. AG): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/720 (cl. 148); * Presso la banca DDD., Vaduz: - n. 31 (EEE.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/730 (cl. 152); * Presso la banca FFF., Vaduz: - n. 32 (GGG. Corp.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.724.85 seg.); - n. 33 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144); * Presso la banca HHH., Zurigo: - n. 34 (JJJ.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/205 (cl. 86); * Presso la banca T., Ginevra: - n. 4 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/302 (cl. 89); - n. 35 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/303 (cl. 90). Dal canto suo, A. stima i sui viaggi a Coira in 15/16 nell'arco del medesimo periodo, intesi anzitutto a discutere con la banca L. dell'architettura delle operazioni assicurative, a cui partecipava lo stesso istituto bancario, essendo puntuali ordini di bonifico, che non fossero già permanenti, oggetto di disposizione a partire dal suo domicilio (cl. 482 p. 930.043). L'imputato ha dichiarato che, facendo astrazione delle operazioni di scudo dell'aprile 2002 (il 15, 19 e 26 aprile), egli si è recato in Svizzera il 16 e 17 maggio, il 20 agosto e il 2 ottobre e, verosimilmente, il 5 dicembre 2002 nel quadro dell'approntamento dell'operazione KKK. nonché, successivamente, in data 30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno nonché 4 e, per l'ultima volta, 24 settembre 2003 (cl. 482 p. 930.051). Alla luce di quanto precede, nell'ottica del requisito dell'intensità temporale, la ricorrenza delle condotte rimproverate va mitigata nei giusti termini, e ciò in considerazione del fatto che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati devono sovente essere lette quali giorni di valuta, in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall'istituto di credito interessato, e non giornate di effettiva presenza fisica dell'imputato presso gli istituti bancari in questione. Nondimeno, al di là della pur sovente sovrapposizione di visite occorse lo stesso giorno per più conti, questo Collegio ritiene che vi siano elementi di intensità simili a quelli presenti nella suddetta giurisprudenza.

E. 9.2.2

Volgendo però lo sguardo dalle analogie alle differenze, sempre con mente all'unica pronuncia assertiva dell'Alta Corte, lo scrivente Collegio constata la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata, prima fra tutte la totale

- 29 - assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale, ovverosia non dal reato a monte. Non solo non vi è alcun reddito dall'attività da riciclaggio, diversamente dall'onorario incassato dall'avvocato, di cui alla sentenza in parola del Tribunale federale. Ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare,

temporalmente e organicamente, da un'attività professata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell'avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.

E. 9.2.3

Il Collegio si è chiesto se simili discrepanze, con mente alla fattispecie di cui alla pronuncia testé citata, potessero essere compensate da altri fattori che permettano di concludere che A. abbia, nel complesso, adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quelle espressamente elencate dal legislatore, e di cui all'art. 305bis n. 2 lett. a, b, c CP. La Corte si è in particolare chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un'eventuale contiguità con l'aggravante del mestiere. La cifra d'affari dedotta in accusa è certo molto importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un'importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, la lettera della legge impedirebbe di considerare come ricorrente l'aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. 3.1). Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale. Al Collegio giudicante non è sfuggito l'ampio uso di costrutti opachi, sia quantitativamente sia qualitativamente, nei vari istituti bancari, circostanza che deve nondimeno essere posta in relazione al reato a monte stesso. In effetti, la

- 30 - dinamica contrattuale e societaria che avrebbe ingenerato il reato pregresso si contraddistingue per un largo uso di strumenti contrattuali, societari e di natura assicurativa denotanti certamente opacità e complessità, ma finalizzati al perfezionamento dei complessi fattuali – segnatamente quelli inerenti le polizze assicurative per rischio politico – individuati e qualificati quali reato a monte. La complessità strutturale era, in altri termini, un carattere distintivo e peculiare alla dinamica del reato pregresso orientata al perfezionamento di quest'ultimo. Del resto, molti dei soggetti che hanno beneficiato di tali costrutti, e delle operazioni bancarie ingenerate, sono associati alla dinamica del reato prodromico, sia nel perfezionamento dello stesso sia nell'ottica della mera suddivisione del provento del reato a monte del riciclaggio di denaro. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale, amministrazione infedele rispettivamente usura nel presente caso), ma l'Alta Corte non ha tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, resta pur sempre, ad ogni buon conto, la *conditio sine qua non* stessa

dell'applicabilità dell'art. 305bis CP nella sua variante di base, gli esempi fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro l'umanità o di guerra) non contemplando conseguentemente, già di per sé, reati patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti.

E. 9.3

In conclusione il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l'organizzazione criminale, la banda e il mestiere, per cui visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza, questo Collegio non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica.

E. 10

Aggravante della banda

E. 10.1

Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 65 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2013, 3a ediz., n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l'affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3; - 31 - 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forumpenale* 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L'associazione si caratterizza nell'opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio in dubio pro reo ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).

E. 10.2

Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra, consid. III.10.1). La giurisprudenza stessa dell'Alta Corte ha avuto modo di precisare che l'interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correatità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; si veda anche il commento di JUANA SCHMIDT alla DTF 135 IV 158 in *forum poenale* 3/2010; v. supra, consid. III.5), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l'istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell'aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio (v. infra, consid. III.10.3), l'impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell'atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l'atto di accusa deve

- 32 - indicare, da un lato, la ricorrenza della correatità che darebbe luogo all'aggravante in parola e, dall'altro, gli estremi dei componenti della banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all'esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.

E. 10.3

Nel quadro del presente scandaglio della ricorrenza o meno dell'aggravante della banda si impone un excursus sul principio accusatorio. Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

E. 10.4

In casu, prima di procedere con lo scandaglio della sussistenza o meno dell'aggravante della banda, la Corte ha anzitutto esaminato la ricorrenza di detta aggravante con mente al principio accusatorio. Questo Collegio ha preso atto del fatto che l'impianto accusatorio, segnatamente a pag. 81 e seg. dell'atto d'accusa, distingue quattro bande autonome fra loro: 1) A. – N.; 2) A. – H.; 3) A. – LL.; 4) A. – G.; e meglio nei seguenti termini:

ritenuto che egli [A.] ha inoltre agito secondo quanto previsto dall'art. 305bis n. 2 lett. b. CP in correatà e in banda:

- 33 - ■ con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz, ■ con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, ■ con LL., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 24 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 122'225.83), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'485.86), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 20'722.-), il 28 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 101'522.46), il 1° ottobre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'482.-), il 19 ottobre 2001 a Lugano (chiusura di conto), il 17 dicembre 2001 a Lugano (liquidazione di società), il 24 settembre 2002 a Coira (bonifico di USD 325'187.60.-), il 24 settembre 2002 a Coira (chiusura di conto), il 28 ottobre 2002 a Lugano (liquidazione di società), il 30 gennaio 2003 a Coira (prelievo di USD 536'337.49), il 31 gennaio 2003 a Lugano (consegna di USD 30'000.-), ■ con G., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 19 gennaio 2004 a Lugano (prelievi a contanti di CHF 13'000.- e EUR 5'000.-), il 20 gennaio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 21 gennaio 2004 a Coira (prelievo di CHF 16'000.-), il 27 gennaio 2004 a Lugano (prelievo di denaro contante da cassetta di sicurezza), il 4 febbraio 2004 a Lugano (prelievo di EUR 7'515.-), il 6 febbraio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 24 marzo 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), e pertanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituite per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse, stagliatesi sull'arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed organizzate con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione delle stesse attività criminali ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori criminali.

Il rispetto della doppia funzione del principio accusatorio – vale a dire, da un lato, la delimitazione dell'oggetto del processo e del giudizio e, dall'altro, la tutela dei diritti della difesa –, con mente all'aggravante in esame, non presenta problemi per ciò che attiene alla sua determinazione con mente a due bande distinte dal magistrato requirente, e meglio la banda "A. – LL." nonché "A. – G.". In effetti, per ciò che attiene tali due ipotesi di banda, il perimetro fattuale richiesto dal principio accusatorio, e precipuo alla sussunzione a cui è chiamato il giudice del merito, è chiaro e non soggetto ad alcuna dinamica ricostruttiva ad opera né di questo Collegio né della difesa. Per entrambe le ipotesi qualificanti entranti in linea di conto, il pubblico ministero delimita in modo definito, intellegibile e, non da ultimo, direttamente fruibile, i complessi fattuali – ovvero, in casu, i singoli capi d'accusa nell'insieme da 1.1.190 a 1.1.501 – che, accorpati, ingenererebbero la qualifica

- 34 - di banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ex art. 305bis n. 2 lett. b CP. La sussistenza o meno della ricorrenza degli elementi costitutivi della banda

andrà pertanto analizzata con mente ai due binomi “A. – LL.” e “A. – G.” (v. infra, consid. III.10.5). Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle restanti due ipotesi di banda, vale a dire a quella “A. – N.” e “A. – H.”. In tali due casi, forza è di constatare che la delimitazione dell’oggetto richiesta dal principio accusatorio, e del relativo perimetro entro cui il giudice del merito deve operare la sussunzione, difetta della necessaria precisione, venendo meno in casu l’elenco o l’univoco rinvio a complessi fattuali, vale a dire a ben delimitati capi d’accusa da 1.1.190 a 1.1.501, con cui il giudice e la difesa debbano confrontarsi. Al contrario, optando per una descrizione generica e indefinita, il magistrato requirente demanda al giudice del merito il compito, proprio invero del pubblico ministero nel quadro della promozione dell’accusa, di delimitare le singole fattispecie – i capi d’accusa – che, accorpati, darebbero origine alle due distinte bande in parola. Al riguardo, decisamente insufficiente in punto ai requisiti dettati dal principio accusatorio, anche alla luce delle centinaia di capi dedotti in accusa, è la descrizione evidenziata in grassetto:

■ con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz, ■ con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, [...]

Va altresì rilevato come, nel corpo dell’accusa, e di cui alla descrizione di ogni singolo capo d’accusa, nessun rapporto di correatità – potenzialmente ingenerante l’aggravante della banda – viene singolarmente descritto. Neppure la seguente descrizione, di cui a pag. 18 dell’atto d’accusa, viene in soccorso:

avendo intenzionalmente, in più occasioni, in parte in correatità con N., H., LL. ed altri, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza criminale (...) [messa in evidenza ad opera dello scrivente Collegio].

L’assente delimitazione del perimetro entro cui applicarsi lo scandaglio della banda costituisce una delega, irrita, al giudice di merito che è in pratica chiamato, in via preliminare alla sussunzione, a sostituirsi al pubblico ministero nel ricostruire i singoli complessi fattuali a cui potrebbe aver pensato la pubblica accusa per la qualifica in questione. A questo Collegio viene in altre parole

- 35 - chiesto di sostituirsi al magistrato requirente e di assumere una funzione che si scontra con il principio stesso della terzietà del giudice. Non è compito del giudice del merito sostituirsi al magistrato requirente nel delimitare l’oggetto dell’accusa dovendo egli limitarsi, in presenza di un chiaro e univoco perimetro di condotte di potenziale repressibilità penale, a valutare se le condotte indicate integrino gli estremi dell’aggravante. Ciò stante, questo Collegio giunge alla conclusione che, per ciò che attiene alle bande “A. – N.” e “A. – H.” è violato il principio accusatorio, circostanza che impedisce alla Corte di apprezzare l’esistenza dell’aggravante della banda per i due consessi testé menzionati.

E. 10.5

Con mente alle bande indicate nell’atto d’accusa per le quali il principio accusatorio è stato ossequiato, il Collegio rileva quanto segue. In punto all’ipotesi di banda “A. – LL.”, giova osservare che le condotte delimitate a tal riguardo nell’atto d’accusa, e non ancora interessate dalla prescrizione quindicennale, sono complessivamente cinque, vale a dire: un

bonifico di USD 325'187.60 del 24.09.2002; una chiusura di conto del 24.09.2002; una liquidazione di società del 28.10.2002; un prelievo di USD 536'337.49 del 30.01.2003 nonché una consegna di USD 30'000.-- del 31.01.2003. Trattasi al riguardo di cinque operazioni, due delle quali vertono su una chiusura di un conto rispettivamente sulla liquidazione di una società, mentre solo le tre restanti interessano lo spostamento di denari. In punto all'ipotesi di banda "A. – G.", le condotte descritte nell'atto d'accusa sono complessivamente otto. A mente dello scrivente Collegio, da tali operazioni nonché dagli atti di causa non è desumibile la manifestazione, da parte di A. con LL. rispettivamente col fratello G., espressamente, o per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, così come richiesto dalla giurisprudenza. L'associazione si deve caratterizzare in effetti nell'opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente della banda, circostanza che, proprio per questo motivo, la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda, presupposto che, in casu, non è evincibile dalle tavole processuali per nessuna delle due bande entranti in linea di conto. Tale qualificazione presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati – A. con LL. rispettivamente col fratello G. – sia sufficientemente

- 36 - intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero, ritenuto che la reiterazione deve trascendere la mera coattività. In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti. Orbene, in nessuna delle ipotesi di banda sottoposte dal magistrato inquirente si intravede in particolare – nelle cinque operazioni entranti in linea di conto con LL. e nelle otto operazioni con G. – quell'intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli, quella specializzazione e, di riflesso, quel grado di perniciosità richiesto dalla giurisprudenza. Del resto, neppure il magistrato requirente si sofferma nell'atto d'accusa sulla descrizione della natura dell'organizzazione, della ripartizione dei ruoli e sulla professionalità che, nel caso concreto, avrebbero contraddistinto la dinamica interna a tali bande, le quali, si ribadisce, devono essere gruppi di specialisti dediti al riciclaggio. Quanto precede ha indotto questa Corte a concludere per la mancata ricorrenza della tipicità dell'aggravante della banda.

E. 10.6

Questo Collegio non ravvisa pertanto la ricorrenza dell'aggravante della banda.

E. 11

Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pertanto pronunciato l'abbandono del procedimento per i capi d'accusa 1.1.190 – 1.1.501, per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

E. 12

A titolo abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull'aspetto soggettivo dell'ipotesi di reato dedotta in accusa, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i presupposti oggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel

caso in esame, facendo in particolare astrazione dalla ricorrenza dell'aggravante, la cui assenza è già stata rilevata nei precedenti considerandi. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio dei presupposti soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, dando questa Corte per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso sia la presenza di un caso grave, chiedendosi – in altri termini – se, anche qualora l'impianto accusatorio fosse stato integralmente comprovato a tal riguardo, i presupposti soggettivi del reato sarebbero stati dati.

E. 12.1

Come già rilevato supra (consid. III.4), l'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto

- 37 - vanificatorio in sé ma anche all'origine criminale dei valori riciclati, l'autore sapendo o dovendo presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine.

E. 12.2

L'imputato contesta la sussistenza, in capo alla sua persona, dei presupposti soggettivi, segnatamente in punto alla consapevolezza della situazione di dissesto del gruppo F., non avendo egli in particolare avuto accesso all'epoca a quelle informazioni interne societarie che gli avrebbero permesso di apprezzare la reale situazione finanziaria del gruppo (cl. 482 p. 930.066 e seg.).

E. 12.3

Dal canto suo, il MPC, segnatamente nella sua requisitoria, a lungo si sofferma sull'esistenza del reato a monte e, in tale ambito, tratta pure la questione della consapevolezza, in capo ad A., della situazione di decozione del gruppo F. (cl. 482 p. 925.087 e segg.). Il magistrato requirente, rilevato come A. non sia ancora stato giudicato in Italia per il reato a monte, di cui alle pag. 2 e segg. dell'atto d'accusa, ancora la ricorrenza dei presupposti soggettivi circa la consapevolezza dell'origine criminale dei fondi giunti in Svizzera (cfr. atto d'accusa, pag. 16 e segg.) in particolare a diverse pronunce di autorità italiane e svizzere. Il pubblico ministero si fonda segnatamente sulle seguenti pronunce: decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma (cl. 329 p. 18.11.21216 e segg.); sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N. (cl. 329 p. 18.11.21273 e segg.); sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 (cl. 454 p. 22.3.102 e segg.); sentenze italiane, e in particolare: del Tribunale di Parma del 9 dicembre 2010 (cl. 330 e seg. p. 18.11.21347 e segg.), della Corte d'Appello di Bologna del 24 marzo 2010 (cl. 482 p. 510.431 e segg.), del 23 aprile 2012 (cl. 333 p. 18.11.22838 e segg.) e del 9 gennaio 2015 (cl. 482 p. 510.817 e segg.), della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 (cl. 482 p. 510.755 e segg.), del 7 marzo 2014 (cl. 482 p. 510.262 e segg.) e del 3 maggio 2016 (cl. 482 p. 291.196 e segg.); decreto d'accusa del MPC del 14 febbraio 2012 nei confronti di H. (cl. 453 p. 22.2.35 e segg.).

E. 12.4

Con mente ai presupposti soggettivi, ed in particolare alla contezza dell'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle condotte vanificatorie rimproverate ad A., questo Collegio ha esaminato gli atti con particolare attenzione a quegli elementi probatori che gettassero luce sul grado di consapevolezza in capo all'imputato quanto allo stato di

decozione del gruppo F. La Corte ha in effetti ritenuto che lo scandaglio del grado di coscienza dell'insolvenza del gruppo è di particolare ausilio nella determinazione della consapevolezza dell'origine

- 38 - criminale dei valori patrimoniali originanti dal gruppo medesimo alla luce del fatto che A. era, a tutti gli effetti, un soggetto estraneo al gruppo, in seno al quale non ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale, in particolare dirigenziale, con la parentesi della collaborazione, quale consulente indipendente, occorsa nell'estate del 2003, per circa tre mesi, dopo aver lasciato E. N.A. (cl. 482 p. 930.002). Il Collegio si è di riflesso dapprima confrontato con le argomentazioni del magistrato requirente in punto alle conclusioni da trarre segnatamente dalle pronunce di cui al precedente considerando, per poi scandagliare gli atti alla ricerca di ulteriori elementi acclaranti il grado di consapevolezza di A. in punto alla criticità finanziaria del gruppo F.

E. 12.5

Con mente alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa in punto alla coscienza dell'origine criminale, e segnatamente alle pronunce elencate supra, al consid. III.12.3, questo Collegio ha rilevato quanto segue.

Con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, trattasi del rinvio a giudizio per il reato a monte dinanzi al giudice del merito italiano, dibattimento che non si è ancora svolto. Detto decreto è ripreso dal magistrato requirente a fondamento dell'origine criminale dei fondi (atto d'accusa, pag. 2 e segg.). Come tale, occorre mitigare la portata dello stesso, trattandosi dell'impianto accusatorio italiano che non è ancora stato vagliato dal giudice del merito italiano e che è stato traslato nella procedura elvetica a valere quale parte dell'atto d'accusa svizzero. Non si tratta al riguardo di una pronuncia di colpevolezza di A. in punto al reato a monte e neppure di una sentenza a carico di terzi in cui viene esaminata la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F. Con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N., l'autorità italiana si china sì sui complessi fattuali potenzialmente costituenti il reato a monte a carico di A., analizzandoli dal punto di vista oggettivo, specie con mente a LL. e N. La pronuncia non affronta invece in modo organico la questione della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F. in capo ad A. (la cui posizione è dichiarata quale stralciata), limitandosi ad affermarlo, segnatamente nelle premesse accusatorie (cfr. cl. 329 p. 18.11.21275). Con riferimento alla sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013, formulata con rito abbreviato, questo Collegio sottolinea nuovamente che i presupposti soggettivi in capo ad A., e segnatamente la sua consapevolezza del reato a monte perpetrato in seno al gruppo F. e la ivi relativa

- 39 - contezza dello stato di dissesto, non sono stati trattati neppure dalla pronuncia in parola, la quale si china sulle responsabilità di N. Con riferimento alle sentenze italiane – di cui supra, al consid. III.12.3 – pronunciate in diversi gradi di giudizio, questo Collegio si è chinato sulle stesse nell'intento di definire il grado di consapevolezza di A. quanto allo stato di dissesto del gruppo F., non potendo reperire alcuna disamina al riguardo che potesse meglio acclarare i presupposti soggettivi del qui giudicato reato di riciclaggio di denaro. In effetti, al di là del dato di fatto che la posizione di A. in Italia non è ancora stata oggetto di giudizio, sapere se egli avesse, o potesse comunque avere, contezza della situazione

finanziaria involutiva del gruppo F., sino alla sua insolvenza, è determinante per apprezzare i presupposti soggettivi alla base dell'ipotesi di reato in parola. Ciò è ancor più rilevante alla luce della circostanza che l'extraneus A. non ricopriva, formalmente o sostanzialmente, alcuna funzione in seno al gruppo F. che gli avrebbe permesso di accedere alle informazioni circa le operazioni finanziarie che vi sono occorse o, più in generale, in punto allo stato di salute dello stesso. Con riferimento al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 formulato all'indirizzo di H., esso non è in misura di gettare luce circa il grado di consapevolezza di A. quanto alla provenienza criminale dei valori patrimoniali giunti in Svizzera, originanti da malversazioni commesse da intranei al gruppo F. nella asserita comune – in capo agli intranei e all'extraneus A. – consapevolezza dello stato di dissesto.

E. 12.6

Il Collegio ha di seguito proceduto all'esame delle restanti risultanze predibattimentali e dibattimentali alla ricerca di elementi che potessero apportare una risposta al quesito se A. sapesse, o dovesse comunque presumere, che i valori patrimoniali di cui alle rimproverate condotte vanificatorie fossero di provenienza criminale. Agli atti non vi sono riscontri che militano per la conoscenza, o comunque la presunzione, in capo ad A., del fatto che gli organi delle società del gruppo F. avessero potuto porre in essere – da soli o di concerto con lo stesso A. – le condotte distrattive descritte nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari di Parma, di cui all'atto d'accusa. In altre parole, non vi sono riscontri circa la conoscenza – nel senso di dolo diretto o indiretto – da parte di A. del fatto che i denari pervenuti in Svizzera (cfr. al riguardo la sintesi di cui a pag. 17 dell'atto di accusa) potessero essere il frutto di negozi, in particolare di polizze assicurative (e segnatamente quelle di cui all'elenco a pag. 16 dell'atto di accusa) concluse allo scopo precipuo di arrecare nocimento finanziario alle società del gruppo F. In altri termini, questo Collegio non intravede quel consapevole contributo di A. al compimento, da parte di intranei, di dette

- 40 - operazioni dolose che, secondo l'accusa (atto d'accusa, pag. 3 e seg.), avrebbero procrastinato l'emersione del dissesto del gruppo F., aumentandone l'indebitamento, stato di decozione di cui A. sarebbe stato consapevole (atto d'accusa, pag. 3).

E. 12.7

Agli atti vi sono invece riscontri di segno opposto ad opera delle stesse autorità giudiziarie italiane, in grado di ben apprezzare i contorni e la portata del reato a monte che sarebbe occorso in quel Paese. Si tratta in particolare di un'operazione d'investimento da parte di A. in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo F. Come risulta dal fascicolo procedurale, il 22 luglio 2003 (giorno di valuta; cl. 430 p. 18.151.804), quando egli già lavorava per il gruppo F. quale consulente esterno (cl. 482 p. 930.002), e pochi mesi prima che l'insolvenza del gruppo si palesasse, ovvero nel dicembre 2003 (cl. 482 p. 510.263), A. ha acquistato titoli di una società riconducibile allo stesso gruppo F. (cl. 482 p. 930.064, cl. 301 p. 15.2.574), per USD 19'620'000.-- (cl. 430 p. 18.151.804). Si trattava dell'esecuzione di un Note Purchase Agreement datato 22 giugno 2001 e portante su notes della società LLL. Ltd., acquistate da A. e vendutegli da E. N.A., a debito del conto n. 30 intestato a CCC. AG, FL-Schaan, presso la banca AAA. in Liechtenstein, FL-Vaduz, relazione bancaria riconducibile ad A. per il tramite di H. (cl. 482 p. 930.036 e seg., p. 930.033; atto d'accusa, p. 17). In altri termini, A., per il tramite di CCC. AG, acquisisce da E. N.A. titoli di LLL. Ltd. per il controvalore di USD 19'620'000.--, come rileva lo stesso Tribunale di

Parma a pag. 207 della sua sentenza n. 809/2010 del 9 dicembre 2010, pronuncia di primo grado nel cosiddetto procedimento principale F., avverso MMM. e altri (cl. 330 p. 18.11.21634). L'acquisto faceva seguito all'entrata sul conto n. 30 di CCC. AG presso la banca AAA., occorso con valuta 18 luglio 2003, di USD 21'117'140.50 da parte di NNN. Ltd., con la seguente causale: "PYMT OF THE PREPAYMENT AMT ANP ADDITIONAL AMT FOR THE LOAN DD 8 NOV DZ BETWEEN [...] BNY COST RRN - FUNDS RECEIVED" (cl. 430 p. 18.151.803). Trattasi al riguardo, come rileva lo stesso Tribunale di Parma (cl. 330 p. 18.11.21633 e seg.), dell'importo risultante dall'uscita del veicolo KKK. Ltd. dall'operazione di finanziamento. Sulla medesima operazione si è pure chinato il Tribunale di Milano, Sezione I penale, nella sua sentenza del 18 dicembre 2008 (cl. 301 p. 15.2.574 e seg.), che ha rilevato come KKK. Ltd. – vale a dire A. stesso – avesse ricevuto dal gruppo F. USD 20,9 mio, per poi, di lì a poco, investire quasi USD 20 mio in notes di LLL. Ltd., vale a dire in titoli riconducibili al gruppo F., notes peraltro detenute da E. N.A.

- 41 - Al riguardo, questo Collegio giunge alla medesima conclusione a cui è, prima di lui, giunto il Tribunale di Milano nel procedimento per aggioaggio dei titoli F. (cl. 301 p. 15.2.574), e cioè che se A. fosse veramente stato consapevole dello stato delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo F., difficilmente egli avrebbe investito una somma oltremodo considerevole – quasi USD 20 mio – in titoli LLL. Ltd., riconducibili allo stesso gruppo F. Allo scrivente Collegio non è sfuggita la circostanza che A. abbia poi serbato tali titoli per mesi prima di alienarli a E. N.A., vale a dire durante un lasso di tempo tipico, la seconda metà del 2003, immediatamente precedente il tracollo del gruppo. In effetti, come risulta dall'atto d'accusa medesimo (capi d'accusa 1.1.451 e 1.1.453), la vendita dei titoli LLL. Ltd. è occorsa a cavallo fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2003, e meglio sulla scorta di due contratti d'acquisto: il primo avente il fondo NNN. quale acquirente ultimo, e portante su USD 10 mio (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.; cfr. la ricostruzione di PPP: cl. 342 p. 18.11.2755 e segg.; cl. 374 p. 18.11.17122 e segg.; cl. 29 p. 5.5.30 e seg.); il secondo, portante anch'esso su USD 10 mio, concluso con banca QQQ. LLC, per un prezzo inferiore al valore facciale (cl. 429 p. 18.151.445 e segg.; cl. 330 p. 15.2.575; cl. 342 p. 18.11.2763; cl. 29 p. 5.5.30). Il fatto che A. abbia tenuto per sé i titoli LLL. Ltd. durante lunghi mesi, e ciò nella fase conclusiva dell'involuzione della situazione finanziaria del gruppo F., per poi venderli solo nell'imminenza del tracollo del gruppo, a prezzo scontato, come rileva lo stesso Tribunale di Milano (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.), non depone certo per la consapevolezza, in capo ad A., quanto allo stato di dissesto del gruppo F.

E. 12.8

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ha raggiunto il convincimento che A. né sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli, di cui all'atto di accusa, potessero essere di riconduzione criminale. Al riguardo, questo Collegio non ha ravvisato la ricorrenza né di dolo diretto né di dolo eventuale.

E. 13

A titolo ulteriormente abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche sull'aspetto oggettivo del crimine pregresso al reato dedotto in accusa di riciclaggio di denaro, considerato che la sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i restanti

presupposti oggettivi e soggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame. Ne segue che questo Collegio ha proceduto allo scandaglio della ricorrenza del reato a monte per verificarne la sussistenza, facendo astrazione dall'esistenza dell'aggravante e dalla conoscenza, rispettivamente dalla presunzione, in punto alla provenienza

- 42 - criminale dei valori patrimoniali, il difetto delle quali è già stato rilevato nei precedenti considerandi.

E. 13.1

Al riguardo, questo Collegio non ritiene che ricorrano gli elementi costitutivi alla base del reato a monte, così come descritto nell'atto d'accusa, e di cui al decreto del Giudice per le indagini preliminari di Parma, integrato nell'atto d'accusa elvetico. In effetti, uno dei presupposti (cfr. pag. 2 e seg. dell'atto d'accusa) per il rimprovero mosso ad A., e di cui al capo sub 1a del citato decreto che dispone il giudizio, è la sua consapevolezza quanto allo stato di dissesto del gruppo F. Sulla scorta di tale contezza l'imputato, autoriciclatore in Svizzera, avrebbe, in concorso con terze persone, perpetrato il reato a monte, che il magistrato requirente qualifica, sulla scorta della doppia punibilità astratta, alla stregua di amministrazione infedele. Ebbene, come rilevato supra (consid. III.12), questo Collegio ha concluso per l'assenza di consapevolezza, in capo ad A., circa lo stato di decozione in cui versava il gruppo F., ignoranza che si estende pure al reato a monte così come descritto dall'atto d'accusa. Per ciò che attiene all'antefatto criminoso di cui al capo 1b nonché 1c, e di cui a pag. 14 e seg. dell'atto d'accusa, che il magistrato requirente qualifica in diritto svizzero alla stregua di usura (pag. 2 dell'atto d'accusa), questo Collegio giudicante ritiene, per le ragioni testé indicate (v. supra, consid. III.12), assente la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto, il gruppo F., a detrimento del quale A. avrebbe commesso il fatto. Codesta Corte ritiene che l'assenza di consapevolezza quanto alle reali, precarie condizioni finanziarie del gruppo F. non possa certo militare per l'asserzione di contezza, in capo ad A., quanto allo status di bisogno di detto soggetto. Per ciò che concerne l'antefatto criminoso di cui al rimprovero sub 1d (pag. 15 dell'atto d'accusa), questo Collegio non ha potuto in particolare accertare la ricorrenza di un concorso di A., extraneus al gruppo F., con gli intranei del medesimo gruppo, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a detrimento di società del gruppo F. Parimenti dubbio è il nesso sufficientemente stretto fra il crimine a monte perpetrato a detrimento di società del gruppo F. e i vantaggi economici che sarebbero giunti in Svizzera ad opera di B. SpA, C. SpA e D. BV (cfr. pag. 17 dell'atto d'accusa). Al riguardo, la Corte ha lasciato nondimeno aperta la questione se un altro reato a monte, diverso da quello descritto dal magistrato requirente sub 1d, possa nondimeno ricorrere. Scandaglio, quello del reato a monte, nel quale questo Collegio non si è addentrato comunque oltre alla luce della già rilevata ricorrenza dell'impedimento a procedere derivante dalla prescrizione dell'azione penale.

- 43 - IV. Istigazione a falsità in documenti 1. Al capo d'accusa 1.2 A. viene accusato di ripetuta istigazione alla falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP. Gli viene segnatamente rimproverato di avere, intenzionalmente, determinato altri ad attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica nonché determinato altri a fare uso, a scopo d'inganno, di tali documenti. 2. Con decisione sulle questioni pregiudiziali, la Corte ha pronunciato l'abbandono dei capi d'accusa 1.2.1 nonché 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell'azione penale (v. supra, consid. I.3.2). 3. In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento menzognero” (“unwahre Urkunde”; v. MARKUS BOOG, Commentario basilese, op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (MARKUS BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di J.-B. Ackermann e W. Wohlers, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF

- 44 - 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP) 4. La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico (ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE (FF 1996 III 1017; LARS SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'ADE (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell'8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I pag. 309 e 6S.346/1999 del 30

novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I pag. 234; critica invece una parte della dottrina: v. GUNTHER ARZT, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, pag. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine). 5. L'istigazione consiste nel determinare altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). Essa presuppone un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigato di commettere il reato. L'istigatore deve esercitare un'influenza psichica diretta sulla formazione

- 45 - dell'altrui volontà. Non occorre che egli abbia dovuto vincere la resistenza dell'istigato, la volontà di commettere un reato può essere indotta anche nella persona disposta ad agire o che si offre di compiere l'atto punito penalmente e ciò fintantoché l'autore non si sia ancora risolto a passare concretamente all'azione. L'istigazione non è invece più possibile se l'autore del reato era già determinato a perpetrarlo. Chi si limita a creare una situazione in cui un'altra persona potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è istigatore. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Essa può essere commessa mediante ogni comportamento idoneo a suscitare in una persona la decisione di agire, anche con una semplice domanda, una suggestione o un invito concludente. L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione all'infrazione commessa da altri. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a con rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Perché l'istigazione possa ritenersi realizzata, l'istigato dev'essere passato all'atto, ovvero deve aver commesso o almeno tentato di commettere l'infrazione. Sussiste invece solo un tentativo di istigazione nel caso in cui, per un motivo o per un altro, l'istigato non ha agito (DTF 128 IV 11 consid. 2a pag. 15). Benché di regola la partecipazione a un'infrazione sia punibile solo ove questa sia stata commessa o almeno tentata, l'art. 24 cpv. 2 CP erige ad atto penalmente punibile l'istigazione a un crimine, quand'anche non sia stato perpetrato né tentato (sentenza Str.84/1983 del 7 settembre 1983, consid. 2a, in SJ 1984 pag. 160). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a pag. 218, recentemente ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B_592/2013 del 22 ottobre 2014, consid. 2.2.2). 6. Al capo d'accusa 1.2.3 è rimproverato ad A. di avere, il 24 aprile 2002 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d'inganno verso i destinatari e segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 12

- 46 - intestato alla società HH. Ltd. presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all'estero, contrariamente alla verità, di essere il beneficiario

economico del denaro depositato su tale conto.

E. 18

mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel diritto previgente la concessione della sospensione condizionale dipendeva

- 51 - dall'esistenza di una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, p. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP. Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato all'autore colpevole.

3. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal diritto previgente, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al previgente art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di

- 52 - apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1). Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha

tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 127 IV 101 consid. 2c). 4. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Giusta l'art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare

- 53 - determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.). 5. A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1989 comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in E. N.A., Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 A. viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di E. N.A., la posizione di managing director. A livello familiare, A. è padre di un bambino, nato nel 2002, avuto dalla relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004

(SK.2016.2, cl. 39 p. 30.930.002-003; cfr. pure cl. 482 p. 930.002). Nel corso dei pubblici dibattimenti, A. ha confermato la bontà e l'attualità delle informazioni fornite nelle more della preparazione dei dibattimenti in punto alla sua situazione personale (cl. 482 p. 261.003 e segg.). A. ha precisato di operare in quanto consulente aziendale, specializzato nelle energie rinnovabili, e di percepire mensilmente circa fr. 4'500.-- netti, per dodici mensilità, di versare un contributo mensile per il figlio dell'ordine di fr. 1'000/1'100.--, di non possedere sostanza che non sia oggetto di blocco, segnatamente penale, e di essere gravato da debiti per circa EUR 200'000/300'000.--. A. si è reso colpevole di istigazione a falsità in documenti limitatamente ad un singolo episodio, quello di cui al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013. Trattasi di una fattispecie occorsa a cavallo tra la fine del 1999 e il mese di febbraio 2000 e vertente sull'istigazione di H. a far uso del formulario A di un conto presso la banca L. sul quale H. aveva in precedenza indicato se stesso quale avente diritto economico. Nel quadro della cornice edittale applicabile, questo Collegio ritiene la colpa dell'accusato alla stregua di una colpa lieve, trattandosi, in casu, di un unico reato di falso documentale oggetto d'istigazione. Dal punto di vista procedurale, il comportamento di A. è stato nel complesso positivo. A suo favore va ritenuto, in maniera massiccia, il lungo tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP nonché la durata della procedura, la quale va considerata, nel quadro dell'art. 6 CEDU, sia nella sua durata assoluta che nelle singole componenti. Gli elementi qui giudicati da

- 54 - questo tribunale erano in sostanza già noti alle autorità di perseguimento penale sia italiane che svizzere dal 2004 ed è questo il termine a quo da cui partire, perché è da questo momento che è cominciato l'itinerario procedural-penale di A., e l'inevitabile sofferenza che ne deriva per l'individuo coinvolto. Il fatto che le autorità svizzere abbiano poi aspettato più di tre anni prima di aprire formalmente una procedura nei suoi confronti è una scelta che non spetta a questa Corte giudicare sotto il profilo della strategia investigativa, ma che deve essere comunque tenuta oggettivamente in considerazione a livello di commisurazione della pena, come lo devono essere altri momenti di stallo della procedura che possono essere soltanto parzialmente ascritti alle problematiche rogatorie o alla condotta processuale dell'imputato. Ad ogni modo, dal momento dell'apertura formale dell'indagine – 13 settembre 2007 – sino alla promozione dell'accusa – la prima datando del 5 settembre 2013 – sono trascorsi quasi sei anni. Inoltre, il procedimento in questione ha conosciuto diversi momenti di stallo, che per la Corte rivestono un'importanza nella valutazione del rispetto o meno del principio della celerità. In particolare, si evidenzia che dopo i primi anni in cui sostanzialmente l'inchiesta è stata condotta senza interruzioni rilevanti, a partire dall'anno 2009 si sono manifestati alcuni intervalli temporali che vanno tenuti in debita considerazione. Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena già di per sé contenuta per l'unico episodio d'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per la collaborazione e molto più incisivamente per l'attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP nonché in virtù della violazione del principio della celerità giusta l'art. 6 CEDU, appare adeguata una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna. Va rilevato che, per il calcolo dell'aliquota, la Corte ha ritenuto il reddito netto indicato dall'imputato, di circa fr. 4'500.-- mensili per dodici mensilità (v. supra, consid. VI.5). Il Collegio ha in seguito operato una deduzione del 30%, a titolo di assicurazione malattia e di imposte, e di un ulteriore 15% a titolo di sostentamento del figlio. 6. A. è incensurato e ben integrato socialmente. Nel complesso, egli non si è mai sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità elvetiche.

Dalla fattispecie che ha condotto alla sua condanna sono trascorsi ben oltre diciassette anni, lungo periodo durante il quale il reo ha dimostrato di essersi reinserito a tutti gli effetti, sia a livello sociale che professionale, avviando una nuova attività di consulenza. Alla luce di quanto precede, non vi è quindi ragione alcuna di ritenere che non sussista una prognosi positiva. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che A. debba poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ad A. è impartito un periodo di prova di

- 55 - due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. VII. Sulle misure 1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). 2. In casu, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati per le fattispecie dedotte in accusa in data 27 maggio 2015 e a seguito di rinvio dell'Alta Corte con sentenza del 5 gennaio 2016, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell'oggetto ancora sotto sequestro penale, fermo restando le confische che dovessero essere state pronunciate da altre istanze, come si evince dalla sentenza del Tribunale federale 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016. 3. L'accusatrice privata B. SpA postula la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con l'assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all'atto d'accusa del 27 maggio 2015. Non trattandosi in casu di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con particolare riguardo ai capi d'accusa 1.1.1 – 1.1.501 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, ne discende, anche per quanto concerne l'accusatrice privata in parola, il dissequestro ai sensi del precedente considerando. VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti 1. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa penale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a

- 56 - un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPP il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l'imputato; b) assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L'azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa; b) l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione; c) l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato; d) l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP).

Giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l'azione civile è rinviata al foro civile anche nelle ipotesi in cui sia il giudice del merito a pronunciare l'abbandono del procedimento penale (ANNETTE DOLGE, Commentario basilese, op. cit., n. 35 ad art. 126 CPP). 2.

L'accusatrice privata B. SpA postula (cl. 482, p. 920.035) la condanna di A. al risarcimento dell'importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. Per ciò che attiene ai capi d'accusa interessati dalla richiesta di B. SpA, di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri a titolo di riciclaggio di denaro, imputazione in punto alla quale questo Collegio giudicante dispone l'abbandono del procedimento penale. Giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l'azione civile di B. SpA va pertanto rinviata al foro civile. IX. Sulle spese e ripetibili 1. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del TPF sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborse (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del TPF nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del TPF nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale

- 57 - sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborse sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF). 2. Rinvio da parte del Tribunale federale

E. 20

ore". Alla luce della descrizione, scevra di ulteriori dettagli, delle prestazioni effettuate dall'avv. SSS., questa Corte ha proceduto ad una valutazione, procedendo al riguardo alla stima del tempo, che essa riteneva opportuno, consacrato ad ogni singolo complesso

operativo descritto dalle note d'onorario in parola, giungendo alla conclusione che dette singole prestazioni vanno riconosciute in ragione del 50% ognuna. Ne segue la decurtazione di 30 ore per la nota del 31 gennaio 2014 e di 60 ore per quella del 28 novembre 2016. Per ciò che attiene alla nota d'onorario del 31 gennaio 2014, essa si riferisce a quella costola procedurale di cui al rinvio da parte del Tribunale federale (v. supra, consid. F.1 e G), nell'ambito della quale A. è stato dichiarato autore colpevole per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. VI.1). Per questo motivo, trattandosi al riguardo di imputato beneficiante solo parzialmente d'assoluzione rispettivamente d'abbandono del procedimento, questo Collegio ha ritenuto corretto decurtare le pretese a tale titolo del 10%. Sono riconosciute le seguenti prestazioni: 282 ore (312 – quelle decurtate per l'avv. SSS. [20 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l'integralità della "indennità forfettaria per tempo di trasferta" (fr. 6'400.--), "spese" (fr. 3'750.--) e "spese vive" (fr. 2'050.--). Per un totale complessivo pari a fr. 77'060.--, di cui il 90%, pari a fr. 69'354.--, è riconosciuto quale indennità per l'adeguato esercizio dei diritti procedurali. Per ciò che concerne la nota d'onorario del 28 novembre 2016, la Corte riconosce le seguenti prestazioni: 639 ore (699 – quelle decurtate per l'avv. SSS. [50 + 10]), alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l'integralità della "indennità forfettaria per tempo di trasferta" (fr. 79'200.--), "spese" (fr. 12'115.20) e "spese vive trasferta" (fr. 10'755.--). Per un totale complessivo pari a fr. 249'040.20. A. postula (cl. 482 p. 925.1755) altresì la rifusione di complessivi fr. 35'000.--, a titolo di rimborso degli onorari quantificati forfettariamente in fr. 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento, spese comprese, calcolati per due avvocati unicamente. Al riguardo, la Corte ritiene che, in occasione dei pubblici dibattimenti, la presenza dell'avv. Daniele Timbal, penalista svizzero professante nella lingua della procedura, fosse necessaria ma al contempo sufficiente per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputato A. Questo

- 62 - Collegio non ha ravvisato "adeguatezza" ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nella presenza – oltre all'avv. Timbal – anche della collega di studio avv. SSS. La circostanza che ella possa di fatto aver agevolato il difensore avv. Timbal nella ricerca della documentazione agli atti nel corso del dibattimento non può indurre questa Corte a riconoscere l'adeguatezza del suo ausilio, ritenuto altresì come l'avv. SSS. non abbia partecipato attivamente ad atti di procedura. Il Collegio giudicante ha pertanto riconosciuto l'adeguatezza limitatamente a fr. 17'500.--. La tariffa oraria è quella usuale di fr. 230.--, applicata da questa Corte in casi come il presente che non si contraddistinguono invero per una complessità particolare, ma che denotano pur sempre la presenza di un fascicolo procedurale di un'ampiezza inusuale. L'ampiezza del dossier implica un impegno temporale supplementare profuso dal difensore, che viene – questo – riconosciuto e adeguatamente onorato a livello di tassazione della parcella legale, come nel caso di specie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.